REGOLAMENTO (CEE) N. 905/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione [3];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione [4] ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1990; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio [5], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [6], e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3618/89 per la campagna 1990 è corretto come segue:

— Gran Bretagna: 7 %

— resto della Comunità: 7 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.
(4) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.
(5) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.
(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.